DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE, FACCHINAGGIO E MINUTA MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO GLI UFFICI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO UBICATI IN ROMA

LOTTO 1 - uffici della Direzione Generale, ubicati in via Barberini n. 38, inclusi archivi, parcheggio interno e terrazzi; locale denominato "Sala Giardini", ubicato in via del Quirinale n. 28; aree destinate a parcheggio ubicate in via del Quirinale n. 28 e in via Piacenza n. 9.
CIG 74115203C9

LOTTO 2 - uffici delle Direzioni Territoriali "Roma Capitale" e "Lazio", ubicati in via Piacenza n. 3, inclusi cortile interno e terrazzo.
CIG 7411880CDB

I. STAZIONE APPALTANTE: Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio – Gare – Via Barberini 38 – 00187 ROMA – Tel. 06.423671 – Faxmail 0650516027 - e-mail: dg.Gare@agenziademanio.it - sito istituzionale www.agenziademanio.it

II. PROCEDURA DI GARA: l'Agenzia del Demanio ha indetto, con determina a contrarre n. 40 del 15/03/2018, una procedura aperta suddivisa in due lotti, ai sensi dell'art. 60, comma 1, D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), per il giorno 24 maggio 2018, dalle ore 10:00, presso i propri Uffici siti in Roma, Via Barberini n. 38, Sala Piacentini, mediante bando trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea in data 15 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Repubblica Italiana – GURI V Serie speciale n. 37 del 28 marzo 2018, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
In applicazione dell'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani[1] dovranno essere rimborsate all'Agenzia del Demanio dagli aggiudicatari, ripartendo l'importo in ragione del valore stimato dei rispettivi lotti, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

III. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI:

L'appalto è suddiviso in due lotti, ciascuno regolato da apposito Capitolato Tecnico. E' ammessa la partecipazione per uno o entrambi i lotti e la possibilità che uno stesso operatore si aggiudichi sia il lotto **1** che il lotto **2**.

N. Lotto	Oggetto del lotto	CIG
1	- gli uffici della Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio, ubicati in Roma, Via Barberini n. 38, per una superficie complessiva di circa mq. 6.500, distinti in: uffici, archivi, parcheggio interno e terrazzi; - locale denominato "Sala Giardini", ubicato in Roma, Via del Quirinale n. 28, per una superficie di circa mq. 140; - aree destinate a parcheggio ubicate in Roma, Via del Quirinale n. 28 e in Via Piacenza n. 9, per una superficie complessiva di circa mq 600	**74115203C9**
2	- uffici delle Direzioni Territoriali "Roma Capitale" e "Lazio", ubicati in Roma, Via Piacenza n. 3 per una superficie complessiva di circa mq. 3438, oltre al cortile interno di mq 523 e al terrazzo di mq 493	**7411880CDB**

Il valore totale dell'appalto (Lotto **1** + Lotto **2**) è pari a € 1.043.983,40 (unmilionequarantatremilanovecentottantatre/40) più I.V.A. di cui:

[1] Le predette spese, complessivamente pari a € 2.742,08 più IVA, sono così ripartite in ragione del valore stimato dei lotti: € 2.021,18 più IVA per il lotto 1 e ad € 720,90 più IVA per il lotto 2; tali importi sono comprensivi di tutti i costi di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani, ad eccezione di quello relativo all'avviso di aggiudicazione sulla GURI che verrà comunicato prontamente agli aggiudicatari.

- € 799.305 (settecentonovantanovemilatrecentocinque) per costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice;
- € 1.783,40 (millesettecentottantatre/40) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il valore totale del Lotto **1 (CIG 74115203C9)** è pari a € 769.519,06 (settecentosessantanovemilacinquecentodiciannove/06) più I.V.A. di cui:
- € 595.620 (cinquecentonovantacinquemilaseicentoventi) per costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice;
- € 919,06 (novecentodiciannove/06) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il valore totale del Lotto **2 (CIG 7411880CDB)** è pari a € 274.464,34 (duecentosettantaquattromilaquattrocentosessantaquattro/34) più I.V.A. di cui:
- € 203.685 (duecentotremilaseicentottantacinque) per costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice;
- € 864,34 (ottocentosessantaquattro/34) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il dettaglio delle prestazioni di ogni lotto è il seguente:

Lotto 1 - CIG 74115203C9				
n.	Descrizione prestazioni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
1	servizio di pulizia ed igiene ambientale	90900000-6	P	€ 538.600 (cinquecentotrentottomilaseicento)
2	servizio di facchinaggio e piccola manutenzione	98392000-7	S	€ 230.000 (duecentotrentamila)
Importo del lotto a base d'asta				€ 768.600 (settecentosessantottomilaseicento)

L'importo del lotto a base d'asta è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Si rabadisce che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze del lotto è pari a € 919,06 (novecentodiciannove/06) e non è soggetto a ribasso.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo del lotto a base d'asta comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 595.620 (cinquecentonovantacinquemilaseicentoventi); tali costi sono stati calcolati moltiplicando per il numero di ore di fabbisogno il costo orario medio delle risorse attualmente impiegate, risultante dal CCNL del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi.

Lotto 2 - CIG 7411880CDB				
n.	Descrizione prestazioni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
1	servizio di pulizia ed igiene ambientale	90900000-6	P	€ 248.600 (duecentoquarantottomilaseicento)
2	servizio di facchinaggio e piccola manutenzione	98392000-7	S	€ 25.000 (venticinquemila)
Importo del lotto a base d'asta				€ 273.600 (duecentosettantatremilaseicento)

L'importo del lotto a base d'asta è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Si ribadisce che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 864,34 (ottocentosessantaquattro/34) e non è soggetto a ribasso.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo del lotto a base d'asta comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 203.685 (duecentotremilaseicentottantacinque); tali costi sono stati calcolati moltiplicando per il numero di ore di fabbisogno il costo orario medio delle risorse attualmente impiegate, risultante dal CCNL del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi.

L'appalto è finanziato con le somme dell'Agenzia, presenti sul capitolo 3901.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, secondo quanto specificato all'art. 10 del capitolato tecnico.

IV. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

V. DURATA DELL'APPALTO: il servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di "inizio delle attività" indicata in un apposito verbale di inizio delle attività.
La durata del contratti in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

VI. DOCUMENTAZIONE DI GARA: la documentazione a base di gara, costituita dal Bando di gara, dal presente Disciplinare e dai relativi allegati, dal Progetto, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo dei Capitolati Tecnici relativi a ciascun lotto, dai DUVRI e

dagli schemi di contratto può essere reperita sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Forniture e altri Servizi).

Il Progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*".

VII. SOPRALLUOGO: tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, è obbligatorio eseguire un sopralluogo presso il/i lotto/i per cui si intende partecipare, che potrà essere effettuato fino al **2 maggio 2018**.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Per poter eseguire il sopralluogo, dovrà essere formulata apposita richiesta da trasmettere via mail, entro il **23 aprile 2018,** al referente del Responsabile del procedimento**,** al seguente indirizzo Maria.Bombaci@agenziademanio.it

Si precisa che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Al soggetto che avrà effettuato la visita sarà rilasciato un "**Attestato di sopralluogo**", di cui l'Agenzia conserverà una copia debitamente sottoscritta dallo stesso; l'attestato in questione dovrà essere presentato dal concorrente per la partecipazione alla gara unitamente agli altri documenti richiesti, come previsto al punto **6** del presente disciplinare

VIII. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nelle forme singole e associate ivi previste, che siano in possesso dei requisiti **di ordine generale**, di **idoneità professionale-economico-finanziaria**, di **capacità economico-finanziaria** e di **capacità tecnico – organizzativa** dettagliati nel presente disciplinare. Nei limiti di cui all'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione è ammessa anche in forma associanda.

Ai concorrenti plurisoggettivi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. L'art. 48 del Codice sarà osservato, nei limiti della compatibilità, anche per i soggetti di cui alle lettere f) e g) del succitato articolo 45, i quali, ai fini della partecipazione alla gara, dovranno quindi rifarsi, per quanto possibile, alle previsioni del presente documento relative ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di concorrenti.

Per ciascun lotto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e, laddove non intendano partecipare in proprio, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del medesimo decreto legislativo, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione, di cui al punto 1 del presente Disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare al lotto, in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice e - ove non partecipino in proprio - di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, le consorziate designate

dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per entrambi i lotti possono partecipare nel lotto 1 e nel lotto 2 nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare all'altro lotto da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese.

IX. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il plico contenente la documentazione e la/e offerta/e, come indicate nel prosieguo e redatte in lingua italiana, dovrà pervenire sigillato[2] all'indirizzo "*Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio – Approvvigionamenti Gare e Contratti, via Barberini 38, 00187 Roma*" entro e non oltre il termine delle **ore 12:00 del giorno 21 maggio 2018.**
L'inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale, ovvero mediante consegna a mano, anche per il tramite di agenzia di recapito autorizzata. Negli ultimi due casi sarà rilasciata apposita ricevuta.

Il plico dovrà recare esternamente la *dicitura "Procedura aperta per l'affidamento servizio di pulizia, igiene ambientale, facchinaggio e minuta manutenzione da effettuarsi presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio ubicati in Roma _ Lotto/i numero/i .....- Non aprire"* (così specificando il lotto ovvero i lotti per il/i quale/i si intende concorrere) nonché i seguenti dati del concorrente: denominazione o ragione sociale, sede, telefono, indirizzo di posta elettronica certificata (o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ordinaria), al quale saranno trasmesse le comunicazioni relative alla procedura, incluse quelle di cui agli artt. 29, comma 1, terzo periodo, e 76 del D.Lgs.50/2016.
In caso di raggruppamento/consorzio ordinario, anche costituendo, dovrà essere specificata sul plico la denominazione/ragione sociale di tutti i componenti, fermo restando che in relazione all'impresa mandataria dovranno essere forniti anche gli ulteriori dati sopra indicati e che le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate esclusivamente a quest'ultima.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, le comunicazioni recapitate al consorzio si intendono validamente rese a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, le comunicazioni recapitate all'offerente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, le comunicazioni recapitate all'offerente si intendono validamente rese a tutti i subappaltatori indicati.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC - o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ordinaria - o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenisse all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza stabilito, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine anzidetto. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi saranno considerati come non pervenuti, quindi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente previa richiesta scritta.
In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno e l'ora sopra indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l'ultimo plico fatto pervenire in ordine

[2] L'onere di sigillatura dei plichi deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l'apertura senza lasciare manomissioni evidenti.

di tempo. Il contenuto del primo plico non potrà pertanto essere integrato mediante un ulteriore plico.

Qualora il concorrente si accorga dell'incompletezza/inesattezza della documentazione contenuta nel primo plico dovrà farne pervenire uno nuovo, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, completo di tutti gli elementi richiesti dal presente Disciplinare.

Oltre il ripetuto termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte non è valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione potrà essere presentata in sede di gara.

Il plico dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta Tecnica" e "C - Offerta Economica".

Nel caso in cui il medesimo concorrente intenda **partecipare per entrambi i lotti in gara**, dovrà essere presentato un unico plico, contenente all'interno, chiuse e sigillate, le seguenti buste, recanti anche l'indicazione del mittente:
- un'unica busta con dicitura "A - Documentazione amministrativa";
- due buste (una per lotto) con dicitura "B - Offerta Tecnica per il Lotto n...." (indicando il numero di lotto a cui afferisce l'offerta);
- due buste (una per lotto) con dicitura "C - Offerta Economica per il Lotto n..." (indicando il numero di lotto a cui afferisce l'offerta).

A tal fine, per medesimo concorrente, deve intendersi lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità dei componenti; nei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, l'identità va, invece, rintracciata con riferimento al consorzio, restando salva la possibilità di indicare, per ciascun lotto, consorziate diverse quali esecutrici del servizio.

Si precisa che, laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti dovrà essere allegata la relativa procura in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R 445/00.

N.B. I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù delle normativa di settore e in ragione della forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura. Si precisa, al riguardo, che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente Disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Nella BUSTA A "Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti atti e documenti:

1. **Domanda di partecipazione** alla gara (**All. I**) redatta in bollo da € 16,00[3] e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente che, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00, allegando copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà indicare i relativi dati (denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA) nonchè:

- il lotto ovvero i lotti per il/i quale/i si intende concorrere;

[3] la mancata apposizione della marca da bollo potrebbe comportare la trasmissione degli atti per la regolarizzazione all'Ufficio del registro entro 30 giorni dalla data di esperimento della gara; nel caso di concorrente esentato dal pagamento del bollo ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 460/97 darne indicazione nella domanda.

- la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
- (*nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e - ove non intendano partecipare in proprio - di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo*) per quali consorziati il consorzio concorre, riportando i relativi dati (denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA). A questi ultimi è fatto divieto, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, di partecipare alla gara nel medesimo lotto in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p.;
- (*nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi di cui all'art. 45 co. 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/16*) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA della mandataria e delle mandanti nonché le parti/quote del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici, fermo restando che la mandataria dovrà in ogni caso eseguire il servizio in misura maggioritaria;
- (*nel caso di RTI o consorzi ordinari costituendi di cui all'art. 45 co. 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/16*) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata "mandataria/capogruppo", che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi dell'art. 48 co. 8 del D.Lgs. 50/2016;

2. In relazione ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, **il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE**, che qui si allega (**All. II**), consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante del concorrente (o da un procuratore), debitamente sottoscritta e recante copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e secondo le modalità di cui alle "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" predisposte a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 174 del 27 luglio 2016.

   In particolare:

   - Nella **Parte II, lettera A**, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, così come già indicata nell'ambito della domanda di partecipazione;
   - nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta), oltre che del sottoscrittore, dei seguenti soggetti:
     - *in caso di impresa individuale*: titolare e direttore tecnico;
     - *in caso di società in nome collettivo:* soci e direttore tecnico;
     - *in caso di società in accomandita semplice:* soci accomandatari e direttore tecnico;
     - *in caso di altro tipo di società o consorzio:* membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di

direzione o di vigilanza o soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza[4] in caso di società con meno di quattro soci[5];

- soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- **in caso di** partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed edel D.Lgs. 50/2016 **(RTI/Consorzio ordinario)** per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle **Parti da II a VI**;

- **in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e - ove non partecipino in proprio - di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo**, il DGUE dovrà essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate;

- **in caso di avvalimento ex art 89 del Codice**, il concorrente dovrà indicare, nella Parte II, lettera C, la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie compilano ciascuna un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla **Parte II, Sezione A e B, dalla Parte III, dalla Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e dalla Parte VI;** per l'ulteriore documentazione necessaria, e per la disciplina dell'istituto, si fa rinvio al punto **9** del presente disciplinare;

- **relativamente al subappalto**, il concorrente dovrà indicare, nella **Parte II, lettera D**, la volontà di avvalersi o meno del subappalto. In caso affermativo, dovrà indicare la quota e la specifica attività che si intende subappaltare, nonché **la terna** di operatori economici da individuare quali subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
  Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna delle seguenti prestazioni, qualora intenda subappaltarle:
  1. Servizio di pulizia ed igiene ambientale;
  2. Facchinaggio e minuta manutenzione.

  Il medesimo subappaltatore può essere indicato nelle due terne.
  Per ciascun subappaltatore dovrà essere prodotto, all'interno della Busta A "Documentazione amministrativa" un DGUE distinto, contenente le informazioni di cui alla **Parte II, sezioni A e B, alla Parte III e alla Parte VI;** per l'ulteriore documentazione necessaria, e per la disciplina dell'istituto, si fa rinvio al punto **10** del presente disciplinare;

---

[4] **con socio di maggioranza** deve intendersi sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione *(cfr. Consiglio di Stato sez. III 2/3/2017, n. 975).*

[5] Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.

- le dichiarazioni rese nell'ambito della **Parte III, lettera A**, si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, espressamente indicati nella Parte II, lett. B.

Nell'ambito del DGUE ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

2.1 Relativamente ai **requisiti di ordine generale:**

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (**Parte III**);

2.2 Relativamente ai **requisiti di idoneità professionale-economico-finanziaria**:

- iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane, indicando data e numero di iscrizione, con appartenenza almeno alle seguenti fasce di classificazione **(Parte IV, lett. A, punto 1)**:

  per l'attività di pulizia e igiene ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) del D.M. 7 luglio 1997 n. 274,

  Lotto 1
  - fascia di classificazione e);

  Lotto 2
  - fascia di classificazione c);

  Lotto 1 e Lotto 2
  - fascia di classificazione e);

  per l'attività di facchinaggio, a norma dell'art. 8, comma 2, lettera a), del D.M. 30 giugno 2003, n. 221,

  Lotto 1
  - fascia di classificazione a);

  Lotto 2
  - fascia di classificazione a);

  Lotto 1 e Lotto 2
  - fascia di classificazione a);

  Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2.3 Relativamente ai **requisiti di capacità economico-finanziaria:**

Per il Lotto 1
- di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila) IVA esclusa **(Parte IV, lettera B, punto 1a)**;

Per il Lotto 2

- di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 180.000 (centottantamila) IVA esclusa **(Parte IV, lettera B, punto 1a)**;

Tali requisiti sono richiesti per garantire la partecipazione di operatori economici dotati di adeguata capacità economico-finanziaria

Per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito, **che sarà richiesta in caso di aggiudicazione**, andrà fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

2.4 Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale:

2.4.1 di aver realizzato, nel triennio antecedente al termine ultimo di presentazione dell'offerta, servizi di pulizia ed igiene ambientale - con indicazione degli importi, date e destinatari - presso enti pubblici o privati, di importo complessivo non inferiore a:

Per il Lotto 1

- € 1.000.000 (un milione) IVA esclusa **(Parte IV, lettera C, punto 1b);**

Per il Lotto 2

- € 480.000 (quattrocentottantamila) IVA esclusa **(Parte IV, lettera C, punto 1b);**

2.4.2 di aver realizzato, nel triennio antecedente al termine ultimo di presentazione dell'offerta, servizi di facchinaggio - con indicazione degli importi, date e destinatari - presso enti pubblici o privati, di importo complessivo non inferiore a:

Per il Lotto 1

- € 280.000 (duecentottantamila) IVA esclusa **(Parte IV, lettera C, punto 1b);**

Per il Lotto 2

- € 30.000 (trentamila) IVA esclusa **(Parte IV, lettera C, punto 1b);**

La comprova del requisito, **che sarà richiesta in caso di aggiudicazione**, andrà fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice,

- □ in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante:
  - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- □ in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante:
  - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

2.4.3 di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio **sistema di gestione della qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (valido anche 9001:2008 fino a settembre 2018) in relazione al servizio di pulizia ed igiene ambientale **(Parte IV, lettera D);**

2.4.4 di essere in possesso di una valutazione di conformità del **proprio sistema di gestione ambientale** alla norma UNI EN ISO 14001 in relazione al servizio di pulizia ed igiene ambientale **(Parte IV, lettera D)**;

La comprova dei requisiti di cui ai punti 2.4.3 e 2.4.4 **che sarà richiesta in caso di aggiudicazione,** andrà fornita mediante un certificato di conformità dei sistemi di gestione alle relative norme sopra citate, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

3. **una dichiarazione integrativa**, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.445/2000 in conformità al modello allegato (**All. III**), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o da un procuratore) e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il concorrente dichiara:

   I. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016;

   II. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
   - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

   III. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

   IV. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" ai sensi della L. 241/90 o chiunque eserciti la facoltà di

"accesso civico" ai sensi dell'art 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

ovvero

non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara la facoltà di "accesso agli atti" ai sensi della L. 241/90 o chiunque eserciti la facoltà di "accesso civico" ai sensi dell'art 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

NB. Qualora il concorrente non intenda autorizzare l'accesso sarà tenuto ad indicare in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.

V. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

VI. *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)*
ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;

VII. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, che sarà allegata al contratto;

4. **una dichiarazione sui prodotti per la pulizia**, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.445/2000 in conformità al modello allegato (**All. IV**), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o da un procuratore) e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il concorrente dichiara:

   a) che i prodotti per l'igiene che saranno utilizzati per le pulizie ordinarie, quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari, sono conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" del D.M. del 24 maggio 2012;

   b) che i prodotti disinfettanti che saranno utilizzati sono autorizzati dal Ministero della salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998[6] o come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000[7] e sono inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"" del D.M. del 24 maggio 2012;

   c) che i prodotti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) che saranno utilizzati, ossia quelli per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati", sono conformi al

[6] in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "*Presidio medico-chirurgico*" e "*Registrazione del Ministero della salute n. .....*"
[7] in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "*Prodotto biocida*" e "*Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....*".

regolamento Ce 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"" del D.M. del 24 maggio 2012[8];

d) che i prodotti di carta tessuto che saranno forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) rispettano i criteri di qualità ecologica stabiliti nella decisione 2009/568/Ce del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel europeo" al tessuto carta.

Si precisa che:

- a comprova della dichiarazione di cui alla lettera a), sarà richesta all'Aggiudicatario una lista completa dei detergenti che intende utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo; per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, l'Aggiudicatario, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, dovrà produrre la dichiarazione di cui all'Allegato A del D.M. 24 maggio 2012, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, corredata da un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi;

- a comprova della dichiarazione di cui alla lettera b), sarà richesta all'Aggiudicatario una lista completa dei prodotti disinfettanti che intende utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/ autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, l'attestazione della rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B del D.M. 24 maggio 2012, corredata da etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Aggiudicatario anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012;

- a comprova della dichiarazione di cui alla lettera c), sarà richesta all'Aggiudicatario una lista completa dei prodotti che intende utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, l'attestazione della rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B del D.M. 24 maggio 2012, corredata da etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti; per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, dovrà inoltre essere prodotta documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Aggiudicatario anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del D.M. del 24 maggio 2012.

[8]Si precisa che per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso; inoltre si evidenzia che i detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio;

- a comprova della dichiarazione di cui alla lettera d), sarà richesta all'Aggiudicatario una lista completa dei prodotti in carta tessuto che intende fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto; per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, l'Aggiudicatario dovrà fornire le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

5. **Garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% del valore totale del lotto indicato al punto III del presente Disciplinare, relativa al lotto per il quale si intende concorrere. Resta inteso che in caso di partecipazione per entrambi i lotti, potrà essere presentata un'unica cauzione. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo precitato, l'ammontare della cauzione dovrà pertanto essere pari a:

LOTTO	IMPORTO CAUZIONE
1	€ 15.390,38 (euro quindicimilatrecentonovanta/38)
2	€ 5.489,28 (euro cinquemilaquattrocentottantanove/28)
1 + 2	€ 20.879,66 (euro ventimilaottocentosettantanove/66)

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93 comma 7 da ultimo richiamata, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di microimpresa, piccola o media impresa[9] dovrà essere attestato mediante una dichiarazione in cui il legale rappresentante renda noto - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 allegando copia di un valido documento di riconoscimento – che l'operatore è una microimpresa, piccola o media impresa.
Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Sarà inoltre necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e**

---

[9] *Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).:*

*- **Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 Milioni di EUR.***
*- **Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 Milioni di EUR.***
*- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che **occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.***

ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; in tal caso, dovrà essere prodotta copia della quietanza.

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso;

Agenzia del Demanio CF 06340981007

Banca d'Italia Filiale 348 (Via dei mille Roma)

IBAN: IT86L0100003231000000000620

nella causale dovrà essere riportato "garanzia provvisoria Lotto/i n……."; dovrà essere prodotta copia del bonifico/versamento

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per almeno **240 (duecentoquaranta)** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso in cui un concorrente intenda partecipare per entrambi i lotti, potrà essere prestata una cauzione unica, nella quale siano chiaramente indicati tutti i lotti interessati. Si precisa che la cauzione potrà essere integralmente escussa con riferimento ad ogni singolo lotto.

6. **Attestato di sopralluogo** relativo al/i lotto/i per cui si intende partecipare alla gara; si precisa che la mancata presentazione dell'attestato non comprometterà l'ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura ove la relativa copia agli atti dell'Agenzia risulti effettivamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo; nei casi dubbi, potrà comunque essere attivato il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice;

7. Comprova dell'avvenuto versamento del **contributo per l'A.N.A.C**. di importo pari a:

LOTTO	CONTRIBUTO ANAC
1	€ 70 (euro settanta)
2	€ 20 (euro venti)

Ai fini del versamento di cui sopra, i codici CIG attribuiti alla presente gara sono quelli indicati nel prospetto di cui alla sez. III "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti". Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nel sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all'indirizzo http://www.anticorruzione.it.

A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

8. "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) e registrandosi secondo le istruzioni ivi contenute, **distinto per ciascun lotto per il quale si partecipa**; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo a ciascuna impresa ausiliaria; in caso di subappalto, anche il PASSOE di ciascuna impresa subappaltatrice.

9. In caso di **avvalimento**, fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente disciplinare (in merito alle modalità di compilazione del DGUE e alla necessità che le imprese ausiliarie compilino ciascuna un DGUE distinto) e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento ai commi 1 e 7, dovrà inoltre essere prodotta, all'interno della Busta A "Documentazione amministrativa":

- **una dichiarazione**, resa del legale rappresentante/procuratore di ciascuna impresa ausiliaria **ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.445/2000**, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con cui l'impresa, in conformità al modello allegato (**All. V**) :

  - si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;

  - attesti di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;

  - attesti di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016;

  - (*solo ove ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267*) specifichi, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato

- attesti di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

- **la "dichiarazione sui prodotti per la pulizia"** di cui al punto 4 (vedasi modello **All. IV**), del presente disciplinare, sottoscritta da ciascuna impresa ausiliaria in caso di avvalimento nell'ambito del servizio di pulizia ed igiene ambientale;
- **originale o copia autentica del contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente descritte, a pena di nullità, per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento a favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- **PASSOE** di ciascuna impresa ausiliaria;

Si segnala che:

- non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale;
- il ricorso all'avvalimento per la certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati;
- ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- l'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80;
- il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie;
- l'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti;
- l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
- l'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente;
- nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice;
- ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria;

- □ è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- □ la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. In caso di **subappalto**, fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente disciplinare (in merito alle modalità di compilazione del DGUE e alla necessità che i subappaltatori compilino ciascuno un DGUE distinto) dovrà inoltre essere prodotto, all'interno della Busta A "Documentazione amministrativa":

- **una dichiarazione**, resa del legale rappresentante/procuratore di ciascuna impresa subappaltatrice **ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.445/2000**, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con cui l'impresa, in conformità al modello allegato (**All. VI**) :
  - ➢ attesti di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016;
  - ➢ *(solo ove ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)* specifichi, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato con continuità aziendale e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;
  - ➢ attesti di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- **PASSOE** di ciascuna impresa subappaltatrice;

Si segnala che:

- □ in mancanza dell'indicazione della volontà di avvalersi del subappalto, da riportare nella Parte II, lettera D del DGUE secondo quanto illustrato al punto 2 del presente disciplinare, il subappalto è vietato;
- □ non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
  - l'omessa dichiarazione della terna;
  - l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
  - l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara;
- □ è consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti;
- □ i subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice;
- □ il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara;
- □ non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105,

comma 3 del Codice.

11. **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 co. 17 della L. 190/2012, relativo al/ai lotto/i per cui si partecipa, debitamente sottoscritto. Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità al modello allegato al presente disciplinare (**All. VII per il lotto 1 e All. VIII per il lotto 2).**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La busta "B" dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica del servizio di pulizia

ed igiene ambientale offerto, non superiore a 20 cartelle dattiloscritte, formato A4, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o da un procuratore), nella quale dovranno essere illustrati gli aspetti oggetto dei criteri di seguito indicati:

TAB. A

CRITERI		SUB-CRITERI
a)	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - "Qualità del piano di lavoro e delle apparecchiature utilizzate"	Programmazione delle presenze, disponibilità a modificare orari di svolgimento delle prestazioni, e reperibilità in caso di particolari esigenze.
		Efficacia del piano di lavoro ed adeguatezza delle metodologie e dei sistemi proposti in relazione sia all'esecuzione del servizio richiesto sia in relazione alla produttività ipotizzata
		Numero, tipologia e caratteristiche delle attrezzature e macchine utilizzate per l'esecuzione del servizio, con riferimento anche agli aspetti di capacità operativa, rumorosità e riduzione dell'impatto ambientale
b)	SISTEMI DI AUTOVERIFICA - "Efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato)"	Tipologia, frequenza e accuratezza delle ispezioni a campione/controlli
		Misure e dispositivi di sicurezza utilizzati nell'esecuzione del servizio
c)	PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE/CONTENERE GLI IMPATTI AMBIENTALI - "Efficacia del piano gestionale del servizi finalizzato a ridurre l'impatto ambientale"	Efficacia del sistema utilizzato per la riduzione dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti

L'offerta tecnica dovrà rispettare, **pena l'esclusione dal lotto**, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto di cui all'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato d.m. 24 maggio 2012 recante "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*", nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

La relazione tecnica dovrà essere fornita, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto digitale, in formato pdf; in caso di discordanza tra la documentazione fornita su supporto digitale e quella su supporto cartaceo farà fede esclusivamente quest'ultima.

Nella **BUSTA C "Offerta Economica"** dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, la dichiarazione di offerta del legale rappresentante del concorrente (o di un procuratore) - da rendere secondo i modelli di predisposti per ciascun lotto **(All. IX per il lotto 1 e All. X per il lotto 2)** - nella quale dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, i seguenti valori, da riportare in cifre e in lettere:

C.1 il ribasso percentuale offerto, che il concorrente è disposto a praticare sull'importo a base di gara [pari a € 768.600 (settecentosessantottomilaseicento) più IVA per il lotto 1 e ad € 273.600 (duecentosettantatremilaseicento) più IVA per il lotto 2];

C.2 i costi della sicurezza, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;

C.3 i costi della manodopera, già computati nell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;

Si precisa che:

- **in relazione al punto C.1**,
  - non saranno presi in considerazione decimali superiori al terzo;
  - in caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l'offerta più conveniente per l'Agenzia del Demanio;
- come espressamente indicato al punto III del presente disciplinare, la Stazione Appaltante ha quantificato gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze in € 919,06 (novecentodiciannove/06) per il lotto 1 ed € 864,34 (ottocentosessantaquattro/34) per il lotto 2; ciò che invece viene richiesto **al punto C.2** è la quantificazione delle somme che il concorrente è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, i**l cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione**, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta - commisurato all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dalla società in materia di sicurezza);
- come espressamente indicato al punto III del presente disciplinare, la Stazione Appaltante ha quantificato i costi della manodopera in a € 595.620 (cinquecentonovantacinquemilaseicentoventi) per il lotto 1 ed € 203.685 (duecentotremilaseicentottantacinque) per il lotto 2; **al punto C.3** è richiesta al concorrente una propria quantificazione dei costi in questione, che - in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione - dovranno risultare conformi a quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice**; l'importo indicato dovrà essere diverso da € 0, a pena di esclusione;**
- non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o alternative;
- l'Agenzia procederà alla verifica delle eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato al punto XII del presente disciplinare;
- l'importo offerto deve intendersi remunerativo del servizio nel suo complesso ivi compresa la fornitura del materiale igienico-sanitario nonché ogni spesa, principale ed accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria per eseguire il servizio stesso. Sono inoltre a carico dell'appaltatore, essendo compresi nell'importo contrattuale, gli interventi necessari a rendere praticabili con tempestività, con prodotti e mezzi idonei, tutti gli accessi allo stabile in caso di particolari situazioni meteorologiche (es. neve e gelo).

Ferme restando le istruzioni già dettate per la compilazione del DGUE, si precisa inoltre che qualora l'operatore economico si presenti quale:

***Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016* e *Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo che <u>non</u> partecipa in proprio*:**

- **la domanda di partecipazione** di cui al punto 1 del presente disciplinare dovrà essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- il **DGUE** di cui al punto 2 del presente disciplinare dovrà essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio, secondo quanto illustrato al precitato punto 2;
- **la dichiarazione integrativa di cui al punto** 3 del presente disciplinare dovrà essere resa dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- i requisiti di ordine generale di cui al punto 2.1 del presente disciplinare **(relativi alle condizioni di esclusione previste nell'art. 80 del Codice)** dovranno essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2.2 del presente disciplinare **(relativo all'iscrizione al registro delle imprese o all'Albo provinciale delle Imprese artigiane)** dovrà essere posseduto dal consorzio o da tutte le imprese indicate come esecutrici; queste ultime dovranno essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei relativi singoli importi risulti almeno pari alla fascia indicata punto 2.2 del presente disciplinare;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 2.3 del presente disciplinare **(relativi al fatturato globale minimo annuo)** e quelli di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 2.4.1, 2.4.2., 2.4.3 e 2.4.4 **(relativi ai servizi analoghi e alle certificazioni dei sistemi di gestione della qualità e ambientale)** dovranno essere posseduti:
    - in caso di consorzio ex lett. b), direttamente dal consorzio;
    - in caso di consorzio ex lett. c), direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice;
- la **dichiarazione sui prodotti per la pulizia** di cui al punto 4 del presente disciplinare dovrà essere resa dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
- la **cauzione provvisoria** di cui al punto 5 del presente disciplinare dovrà essere presentata con riferimento al consorzio; la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate; anche le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte del consorzio e/o delle consorziate;
- **l'attestato di sopralluogo** di cui al punto 6 del presente disciplinare dev'essere riferito alla visita dei luoghi effettuata dal consorzio oppure da un operatore economico consorziato indicato come esecutore;

- le **offerte tecnica ed economica** dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio;
- **il PASSOE** di cui al punto 8 del presente disciplinare dovrà essere presentato dal Consorzio e contenere i dati delle consorziate indicate quali esecutrici per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- il **Patto di integrità** dovrà essere sottoscritto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 che partecipa in proprio:

- **la domanda di partecipazione** di cui al punto 1 del presente disciplinare dovrà essere sottoscritta dal consorzio;
- il **DGUE** di cui al punto 2 del presente disciplinare dovrà essere compilato dal consorzio, secondo quanto illustrato al precitato punto 2;
- **la dichiarazione integrativa di cui al punto** 3 del presente disciplinare dovrà dal consorzio;
- i requisiti di ordine generale di cui al punto 2.1 del presente disciplinare **(relativi alle condizioni di esclusione previste nell'art. 80 del Codice)** dovranno essere posseduti dal consorzio;
- il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2.2 del presente disciplinare **(relativo all'iscrizione al registro delle imprese o all'Albo provinciale delle Imprese artigiane)** dovrà essere posseduto dal consorzio;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 2.3 del presente disciplinare **(relativi al fatturato globale minimo annuo)** e quelli di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 2.4.1, 2.4.2., 2.4.3 e 2.4.4 **(relativi ai servizi analoghi e alle certificazioni dei sistemi di gestione della qualità e ambientale)** dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio;
- la **dichiarazione sui prodotti per la pulizia** di cui al punto 4 del presente disciplinare dovrà essere resa dal consorzio;
- la **cauzione provvisoria** di cui al punto 5 del presente disciplinare dovrà essere presentata con riferimento al consorzio; la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate; anche le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte del consorzio e/o delle consorziate;
- **l'attestato di sopralluogo** di cui al punto 6 del presente disciplinare dev'essere riferito alla visita dei luoghi effettuata dal consorzio;

- le **offerte tecnica ed economica** dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio;
- **il PASSOE** di cui al punto 8 del presente disciplinare dovrà essere presentato dal Consorzio;
- il **Patto di integrità** dovrà essere sottoscritto dal consorzio.

***RTI o consorzio ordinario di concorrenti costituiti*:**

- la **domanda di partecipazione** di cui al punto 1 dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria;
- il **DGUE** di cui al punto 2 del presente disciplinare dovrà essere compilato, separatamente, da ciascuno degli operatori raggruppati/consorziati, secondo quanto illustrato al precitato punto 2;
- i requisiti di ordine generale di cui al punto 2.1 del presente disciplinare **(relativi alle condizioni di esclusione previste nell'art. 80 del Codice)** dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata/consorziata;
- il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2.2 del presente disciplinare **(relativo all'iscrizione al registro delle imprese o all'albo provinciale delle Imprese artigiane)**, dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate con le seguenti precisazioni.
  In caso di RTI/Consorzi verticali:
  la mandataria dovrà essere iscritta al registro delle imprese o all'albo provinciale delle Imprese artigiane per la prestazione principale in una fascia di qualificazione pari o superiore alla fascia di qualificazione indicata al punto 2.2. per la prestazione principale e la mandante dovrà essere iscritta al registro delle imprese o all'albo provinciale delle Imprese artigiane per la prestazione secondaria in una fascia di qualificazione pari o superiore alla fascia di qualificazione indicata al punto 2.2. per la prestazione secondaria.
  In caso di RTI/Consorzi orizzontali:
  - le fasce di classificazione con cui ciascuna impresa raggruppata/consorziata è iscritta al registro delle imprese o all'albo provinciale delle Imprese artigiane per la prestazione principale, dovranno, nell'insieme, risultare pari o superiori all'importo della fascia indicata al punto 2.2 del presente disciplinare per la prestazione in questione, fermo restando che la mandataria dovrà possedere la fascia pià alta.
  - la fascia di classificazione con cui ciascuna impresa raggruppata/consorziata dovrà essere iscritta al registro delle imprese o all'albo provinciale delle Imprese artigiane per la prestazione secondaria è quella minima indicata per tale prestazione al punto 2.2 del presente disciplinare.

  Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 2.3 del presente disciplinare **(relativi al fatturato globale minimo annuo)** dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possederli in misura maggioritaria;
- i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 2.4.1 e 2.4.2. del presente disciplinare **(relativi ai servizi analoghi)** dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possederli in misura maggioritaria; in caso di RTI verticali la mandataria dovrà possedere il requisito di cui al punto 2.4.1 mentre la mandante quello di cui al punto 2.4.2.; nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e

per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo

- i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 2.4.3. e 2.4.4. del presente disciplinare **(relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione della qualità e ambientale)** dovranno essere posseduti da ciascuno degli operatori economici raggruppati/consorziati che eseguiranno il servizio di pulizia ed igiene ambientale;
- **la dichiarazione integrativa** di cui al punto 3 del presente disciplinare dovrà essere resa da ciascuno degli operatori raggruppati/consorziati;
- **la dichiarazione sui prodotti per la pulizia** di cui al punto 4 del presente disciplinare dovrà essere resa da ciascuna impresa che eseguirà il servizio di pulizia ed igiene ambientale;
- la **cauzione provvisoria** di cui al punto 5 del presente disciplinare dovrà essere intestata, a tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata.
- **l'attestato di sopralluogo** di cui al punto 6 del presente disciplinare dev'essere riferito alla visita dei luoghi effettuata da uno degli operatori economici raggruppati/consorziati;
- le **offerte tecnica ed economica** dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della mandataria;
- il **PASSOE** di cui al punto 8 del presente disciplinare deve essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- il **Patto di integrità** di cui al punto 11 del presente disciplinare dovrà essere sottoscritto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio;
- copia autentica dell'**atto costitutivo** contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da tutte le mandanti all'impresa designata "capogruppo", di cui all'art. 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016;

RTI o consorzio ordinario di concorrenti costituendi:

- la **domanda di partecipazione** di cui al punto 1 dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- il **DGUE** di cui al punto 2 del presente disciplinare dovrà essere compilato, separatamente, da ciascuno degli operatori raggruppandi/consorziandi, secondo quanto illustrato al precitato punto 2;

- i requisiti di ordine generale di cui al punto 2.1 del presente disciplinare **(relativi alle condizioni di esclusione previste nell'art. 80 del Codice)** dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata;

- il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2.2 del presente disciplinare **(relativo all'iscrizione al registro delle imprese o all'albo provinciale delle Imprese artigiane)**, dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande con le seguenti precisazioni:
  In caso di RTI/Consorzi verticali:
  la mandataria dovrà essere iscritta al registro delle imprese o all'albo provinciale delle Imprese artigiane per la prestazione principale in una fascia di qualificazione pari o superiore alla fascia di qualificazione indicata al punto 2.2. per la prestazione principale e la mandante dovrà essere iscritta al registro delle imprese o all'albo provinciale delle Imprese artigiane per la prestazione secondaria in una fascia di qualificazione pari o superiore alla fascia di qualificazione indicata al punto 2.2. per la prestazione secondaria.
  In caso di RTI/Consorzi orizzontali:
  - le fasce di classificazione con cui ciascuna impresa raggruppata/consorziata è iscritta al registro delle imprese o all'albo provinciale delle Imprese artigiane per la prestazione principale, dovranno, nell'insieme, risultare pari o superiori all'importo della fascia indicata al punto 2.2 del presente disciplinare per la prestazione in questione, fermo restando che la mandataria dovrà possedere la fascia pià alta.
  - la fascia di classificazione con cui ciascuna impresa raggruppata/consorziata dovrà essere iscritta al registro delle imprese o all'albo provinciale delle Imprese artigiane per la prestazione secondaria è quella minima indicata per tale prestazione al punto 2.2 del presente disciplinare.

  Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo;

- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 2.3 del presente disciplinare (**relativi al fatturato globale minimo annuo**) dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possederli in misura maggioritaria;

- i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 2.4.1 e 2.4.2. del presente disciplinare **(relativi ai servizi analoghi)** dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possederli in misura maggioritaria; in caso di RTI verticali la mandataria dovrà possedere il requisito di cui al punto 2.4.1 mentre la mandante quello di cui al punto 2.4.2.; nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo

- i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 2.4.3. e 2.4.4 del presente disciplinare **(relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione della qualità e ambientale)** dovranno essere posseduti da ciascuno degli operatori economici raggruppandi/consorziandi che eseguiranno il servizio di pulizia ed igiene ambientale;

- **la dichiarazione integrativa** di cui al punto 3 presente disciplinare dovrà essere resa da ciascuno degli operatori raggruppandi/consorziandi;
- **la dichiarazione sui prodotti per la pulizia** di cui al punto 4 del presente disciplinare dovrà essere resa da ciascuna impresa che eseguirà il servizio di pulizia ed igiene ambientale;
- la **cauzione provvisoria** di cui al punto 5 del presente disciplinare dovrà essere intestata, a tutti gli operatori economici raggruppandi/consorziandi; la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese raggruppande e consorziande siano in possesso della predetta certificazione; le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata;
- **l'attestato di sopralluogo** di cui al punto 6 del presente disciplinare dev'essere riferito alla visita dei luoghi effettuata da uno degli operatori economici raggruppandi/consorziandi;
- le **offerte tecnica ed economica** dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- il **PASSOE** di cui al punto 8 del presente disciplinare deve essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- il **Patto di integrità** di cui al punto 11 del presente disciplinare dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- dovrà essere presentata la dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

X. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. All'offerta tecnica e all'offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi:

TAB. B

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

X.A CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

TAB. C

CRITERI		SUB-CRITERI	MAX PUNTI
a)	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - "Qualità del piano di lavoro e delle apparecchiature utilizzate"	Programmazione delle presenze, disponibilità a modificare orari di svolgimento delle prestazioni, e reperibilità in caso di particolari esigenze.	10
		Efficacia del piano di lavoro ed adeguatezza delle metodologie e dei sistemi proposti in relazione sia all'esecuzione del servizio richiesto sia in relazione alla produttività ipotizzata	25
		Numero, tipologia e caratteristiche delle attrezzature e macchine utilizzate per l'esecuzione del servizio, con riferimento anche agli aspetti di capacità operativa, rumorosità e riduzione dell'impatto ambientale	10
b)	SISTEMI DI AUTOVERIFICA - "Efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato)"	Tipologia, frequenza e accuratezza delle ispezioni a campione/controlli	10
		Misure e dispositivi di sicurezza utilizzati nell'esecuzione del servizio	5
c)	PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE/CONTENERE GLI IMPATTI AMBIENTALI - "Efficacia del piano gestionale del servizi finalizzato a ridurre l'impatto ambientale"	Efficacia del sistema utilizzato per la riduzione dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti	10

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista **una soglia minima di sbarramento** pari a 42/70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

X.B METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ciascun componente della commissione attribuirà – in base alla tabella D sotto riportata– un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun sub-criterio di cui ai criteri di valutazione indicati con le lettere a), b) e c) nella Tabella C. Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di valutazione. Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in riferimento a ciascun concorrente.

TAB. D

GRIGLIA DI VALORI	
ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	COEFFICIENTI
Nessun elemento fornito	0
Elementi insufficienti	0,1
Elementi esigui	0,2
Elementi non rilevanti	0,3
Elementi di scarsa rilevanza	0,4
Elementi di discreta rilevanza	0,5
Elementi adeguati	0,6
Elementi più che adeguati	0,7
Elementi più che adeguati e con caratteristiche di interesse	0,8
Elementi con caratteristiche particolarmente apprezzabili	0,9
Elementi con caratteristiche di eccellenza	1

X.C METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Formula per l'attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa

V(a)i = Ra/Rmax * *30*

Dove:

Ra: ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara, offerto dal concorrente in esame

Rmax: ribasso percentuale più alto rispetto all'importo posto a base di gara, offerto in sede di gara

XII.D METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \Sigma_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Saranno escluse le offerte che, in applicazione del criterio di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, risulteranno anomale, in esito alla verifica di cui ai successivi commi della citata disposizione.

XI. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo in data **24 maggio 2018**, alle ore **10:00** presso la "Sala Piacentini" dell'Agenzia del Demanio sita in Roma, via Barberini 38 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Le date delle successive sedute pubbliche, qualora non consecutive, saranno pubblicate sul sito dell'Agenzia nella sezione "Gare e Aste – Forniture e altri Servizi"

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura[10].
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, preferibilmente attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

---

[10] la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al paragrafo X.A.e li comunica alla stazione appaltante che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto XII.C del presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentanto la migliore offerta..

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto **XII.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

XII VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo XIII.

XIII AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto XII del presente disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà preferibilmente attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
2) richiedere quanto previsto al punto 4 del presente disciplinare in relazione alla "dichiarazione sui prodotti per la pulizia".
3) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
4) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui all'art. 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

XIV. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione della stessa.

XV. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del d. lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il diritto di accesso civico in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

XVI. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 l'Agenzia del Demanio, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente disciplinare, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

XVII. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Jacopo Lustro.

XVIII. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il Responsabile del procedimento provvederà a rispondere entro il **14 maggio 2018** a tutti i quesiti pervenuti entro la data del **3 maggio 2018**, che dovessero essere posti dai concorrenti - esclusivamente per iscritto - all'indirizzo di posta elettronica Jacopo.Lustro@agenziademanio.it

XIX. PROCEDURE DI RICORSO

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto lesivo sul sito dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.L.gs. 50/2016, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sito in Via Flaminia, n. 189, 00196 Roma.

XX - NORME DI RINVIO

Per quanto non specificamente disciplinato negli atti di gara predisposti dall'Agenzia si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative

Il Direttore
Massimo Gambardella

Allegati:

- Modello di domanda di partecipazione alla procedura (All. I);
- DGUE (All. II)
- Dichiarazione integrativa (All. III)
- Dichiarazione sui prodotti per la pulizia (All. IV)
- Dichiarazione impresa ausiliaria (All. V);
- Dichiarazione impresa subappaltatrice (All. VI)
- Patto di integrità Lotto 1 (All. VII)
- Patto di integrità Lotto 2 (All. VIII)
- Modello offerta economica Lotto 1 (All. IX)
- Modello offerta economica Lotto 2 (All. X)